



Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement MePA con l'OE EVIN Srl avente ad oggetto l'acquisto di licenze software, a tempo determinato per una durata di 36 mesi, per la gestione degli incentivi alle funzioni tecniche con relativi servizi di avviamento e configurazione, nonché di supporto "su richiesta" - CIG (ex SMARTCIG) come indicato in contratto (Mod. 232_01 ID n. 195682925 del 19/03/2025 - Mod. 232_02 ID n. 195703027 del 22/09/2025)

**LA DIRIGENTE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' NEGOZIALE E GESTIONE PATRIMONIO**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, *"Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento")*, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il Decreto del Ministro della Salute n. 39 del 05 aprile 2024, con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato, con pari decorrenza, Presidente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 20 settembre 2004 n. 245 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavesi quale Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale su citato 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;

Visto l'art. 10, comma 2, lettera e), del sopracitato D.M. 20 settembre 2004, n. 245 come da ultimo modificato, ai sensi del quale il Direttore Amministrativo adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli

obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'articolo 30 "Disposizioni transitorie e finali", comma 3, ai sensi del quale "le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA";

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore generale del 9 novembre 2023, n. 428 con la quale è stato prorogato l'incarico della dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia - già conferitole ai sensi dell'art. 19 comma 5 del d. lgs. n. 165 del 2001 con determinazione del Direttore generale del 12 novembre 2020, n. 1157 - di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13 comma 3 lett. c) del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021), per brevità anche "Regolamento di contabilità";

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di contabilità ai sensi del quale il Direttore generale che esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, ha in merito, la *"possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea"*;

Vista la determinazione del Direttore Amministrativo del 26 febbraio 2024, n. 1, con la quale la dott.ssa Raffaella Cugini è stata delegata, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni,

nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea indicate all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici" con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023, in appresso per brevità anche "Codice";

Visti gli artt. 62 e 63 del Codice in virtù dei quali, a partire dal 1° luglio 2023, le stazioni appaltanti devono essere qualificate presso l'ANAC con le modalità di cui all'Allegato II.4 al Codice medesimo; in difetto, potendo procedere unicamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Vista la richiesta di qualificazione n. 3449 presentata dall'AIFA in data 28/06/2023 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall'ANAC ed acquisita da quest'ultima al n. ID 64998AB9D5EA2B3C649FDE7F, all'esito della quale l'Agenzia ha conseguito la Qualificazione con un Livello SF1 "Livello Primo", che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo;

Visto il decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024, recante "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36*", in appresso per brevità anche "Correttivo", il quale, tra le altre, ha introdotto modifiche al Codice anche in relazione al requisito della formazione e aggiornamento del personale ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, sia per la qualificazione in fase di progettazione e affidamento sia per quella per la fase di esecuzione;

Visto il "*Regolamento dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, ai sensi degli articoli 62 e 63 e dell'Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.*", adottato quindi dall'ANAC con Delibera n. 334 del 30 luglio 2025, il quale ridisegna la disciplina e i requisiti per la qualificazione delle stazioni appaltanti alla luce delle modifiche introdotte in materia dal Correttivo;

Preso atto che la sopra citata Qualificazione n. ID 64998AB9D5EA2B3C649FDE7F, conseguita dall'AIFA su istanza n. 3449 del 28/06/2023, risulta sul sito dell'ANAC scaduta in data 01/07/2025 e che pertanto, essendo ora operativo sul sito dell'Autorità il nuovo servizio per richiedere la qualificazione sulla base dei nuovi requisiti previsti del sopra citato Regolamento dell'Autorità del 30/07/2025, è possibile presentare all'ANAC una nuova istanza di qualificazione;

Visto l'atto pubblicato sul sito dell'ANAC con cui il Presidente dell'Autorità ha fornito "*Chiarimenti sull'avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza per la fase di progettazione e affidamento come modificato dal D. Lgs. 209/2024*" rappresentando che, a seguito del Correttivo, "*Con l'avvio del nuovo sistema, le stazioni appaltanti dovranno programmare l'invio della domanda di qualificazione sulla base delle proprie concrete esigenze operative. Ai sensi dell'art. 63, comma 12, la eventuale perdita, anche temporanea, della qualificazione non produce effetti sulle procedure già affidate e in corso di esecuzione, che potranno legittimamente proseguire sino alla conclusione. In caso di perdita della qualificazione, **non si determina alcun blocco del rilascio***"

del CIG per le procedure **sottosoglia**, che potranno essere regolarmente avviate. ..(OMISSIS).. Inoltre, ai sensi dell'art. 62, comma 6, lettere **c)** e **d)**, le stazioni appaltanti non qualificate **possono continuare a operare autonomamente** in determinati ambiti:

- **lettera c)**: affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, nonché lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore a un milione di euro, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate;
- **lettera d)**: ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza qualificate e soggetti aggregatori”;

Preso atto quindi che, nelle more della presentazione di una nuova istanza di qualificazione sulla base dei nuovi requisiti previsti del sopra citato Regolamento dell'Autorità del 30/07/2025, le stazioni appaltanti possono continuare ad operare nei termini indicati dal Presidente dell'ANAC con i *Chiarimenti* sopra citati;

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore Generale n. 475 del 27 novembre 2023, con la quale è stato prorogato l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell'art. 19, comma 5, d.lgs. 165/2001, di dirigente del Settore Information Communication Technology (ICT), di cui all'art. 8, comma 1, del Regolamento dell'Agenzia, di cui alla determinazione 30 novembre 2020 n. 1243/2020 del Direttore generale pro-tempore, del dott. Maurizio Trapanese, dirigente amministrativo di seconda fascia di ruolo dell'Agenzia italiana del farmaco, nonché sono prorogati gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell'art. 19, comma 5, d.lgs. 165/2001, di dirigente dell'Ufficio Technology & Communication, di cui all'art. 8, comma 2, lett. b) del Regolamento dell'Agenzia, e di dirigente dell'Ufficio Gestione IT & Net Security, di cui all'art. 8, comma 2, lett. c) del Regolamento dell'Agenzia, conferiti ad interim al dott. Maurizio Trapanese rispettivamente con determinazione DG n. 57/2018 e con determinazione DG n. 56/2018;

Vista la Determinazione del sostituto del Direttore generale n. 285 del 13/07/2023, con cui - ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.2 - il dott. Maurizio Trapanese è stato individuato quale “Responsabile Unico del progetto” (RUP) delle procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, in ambito ICT, d'importo inferiore, pari o superiore alle soglie comunitarie;

Visto l'art. 3 comma 1 lett. d) dell'Allegato I.1 al su menzionato decreto legislativo n. 36/2023 che definisce «*affidamento diretto*» di servizi e forniture, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

Visto il sopra citato art. 50 comma 1, lettera b) del Codice, che prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto di servizi e forniture, per contratti di importo inferiore 140.000,00 euro oltre IVA “*anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*”;

Visto l'art. 17, comma 2, del Codice che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre debba individuare “*l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle*

ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;

Visto il “Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a euro 140.000”, pubblicato sul portale ANAC il 30/07/2024 che precisa che il predetto art. 50, comma 1 lett. b) “conferma:

- *il non necessario ricorso all’effettuazione di preventive indagini di mercato;*
- *la non necessaria acquisizione di una pluralità di preventivi*
La mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato sez V, sentenza n 503 del 15.01.2024 Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021)
- *la centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall’art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023, individua: l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. L’affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l’individuazione dell’affidatario.*
- *la discrezionalità della stazione appaltante nell’individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le “esperienze idonee”, ossia le precedenti attività espletate dall’operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all’oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell’affidamento”;*

Preso atto che detto Vademecum informativo dell’ANAC precisa altresì che “Dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla **digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici** prevista dal Libro I, Parte II del D. Lgs. 36/2023, con conseguente obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di procedere allo svolgimento di tutte le procedure di affidamento - ivi compresi gli affidamenti diretti - e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD). Per quanto concerne, in particolare, gli Affidamenti diretti si evidenzia che in conformità a quanto previsto all’art. 17 comma 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici, non è più necessario riportare preliminarmente nella decisione a contrarre il Codice Identificativo Gara (CIG). Il CIG deve essere acquisito in modalità digitale al termine della procedura di affidamento diretto. L’art. 17 comma 2 del codice conferma, infatti, la possibilità di procedere all’affidamento con un unico atto dopo l’individuazione dell’affidatario. La norma prevede, in particolare, che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre, individua: l’oggetto; l’importo; il contraente; le ragioni della sua scelta; il possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale. La fase di selezione informale nella quale il RUP della stazione appaltante può procedere eventualmente ad indagini di mercato o all’acquisizione di più preventivi o anche di un solo preventivo che vengono valutati discrezionalmente dalla stazione appaltante può avvenire con o senza l’impiego di una piattaforma certificata”;

Visto, per quanto concerne la PAD del MePA, il Comunicato Consip dell’1° agosto 2024 “Integrazione con la piattaforma dei contratti pubblici di ANAC: nuove funzionalità a disposizione degli utenti” in virtù del quale - per gli affidamenti diretti mediante gli strumenti informatici, messi a disposizione sul portale MePA, della “Trattativa diretta” o del

“Confronto di preventivi” - la richiesta del CIG è possibile “non più nel momento della pubblicazione ma dall’esame delle offerte in poi”;

Considerato che la presente procedura di affidamento diretto sarà perfezionata, come in appresso indicato, mediante Trattativa diretta sul MePA;

Preso atto, pertanto, che il CIG della presente procedura sarà rilasciato solo dopo l’esame dell’offerta presentata dall’OE sul MePA nell’ambito della Trattativa diretta e prima della stipula del relativo contratto;

Preso atto che il D. Lgs. n. 36/2023 pone come prioritario il «Principio del risultato» prevedendo all’art. 1 che *“1. Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto”;*

Visto altresì l’art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 stando al quale *“Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento”;*

Visto l’art. 49 del Codice in virtù del quale gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto del principio di rotazione;

Preso atto di quanto precisato in merito dal medesimo art. 49 e in particolare al comma 2 che *“In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia”* fermo restando che, come previsto al comma 4, *“In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”* ed infine che, come previsto al comma 6, *“È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”;*

Vista la circolare AgID del 24 giugno 2016 connessa alla legge di stabilità 2016 e inerente *“Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT”* da attuare in forza del *“Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione”* previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”;

Visto il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026 approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2024;

Visto il Piano triennale per l'informatica 2025-2027 dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 63 del 10 dicembre 2024;

Visto in particolare l'art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"*, a tenor del quale le amministrazioni pubbliche *"assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017"*;

Tenuto conto che l'AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione e gestione degli acquisti ICT fa riferimento al D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale all'art. 17, comma 10, lett. d), stabilisce *"di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE"*;

Vista la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l'AIFA ha richiesto al MEF, Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza un parere in ordine alla applicabilità all'Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della Legge n. 111/2011;

Preso atto del parere del MEF, Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l'orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisiti ICT dell'Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

Vista la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 (Suppl. Ordinario n. 43/L), recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"*;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 48 del 23/10/2024, concernente l'adozione del documento di budget economico 2025 con annesso budget per il triennio 2025-2027 e la successiva delibera n. 56 del 17 settembre 2025, con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato la revisione del budget 2025;

Visto l'art. 45 del Codice in virtù del quale le stazioni appaltanti destinino risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale in misura non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. L'80 per cento di dette risorse accantonate, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche mentre con il restante 20 per cento *“l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa; c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli”*;

Preso atto che, acquisite le approvazioni dei ministeri vigilanti, nel mese di agosto scorso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 185 del 11/08/2025) il *“Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*, adottato dal C.d.A. con delibera n. 10 del 12/02/2025;

Considerato che, a seguito di detta pubblicazione, è quindi possibile utilizzare le risorse economiche accantonate dall'Agenzia per le finalità di cui al sopra citato art. 45 del Codice;

Vista la delibera n. 64 del 10 dicembre 2024, con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato la Programmazione triennale degli acquisti per le annualità 2025-2027 e, in particolare, i relativi allegati: *Programma acquisti ICT 2025-2027 per importi superiori ad euro 140.000, Programma acquisti ICT da avviare nell'anno 2025 per importi inferiori ad euro 140.000, Programma acquisti non ICT 2025-2027 per importi superiori ad euro 140.000 e Programma acquisti non ICT da avviare nell'anno 2025 per importi inferiori ad euro 140.000*;

Vista la nota informativa prot. n. 112403 dell'08/09/2025 con la quale il dirigente del Settore ICT ha chiesto al Direttore Amministrativo di rappresentare al C.d.A. l'esigenza di procedere all'acquisto mediante affidamento diretto all'OE EVIN S.r.l., di un sistema informatico per la gestione degli incentivi alle funzioni tecniche, inclusi set-up e relative personalizzazioni, al fine di agevolare la determinazione e la gestione degli incentivi alle funzioni tecniche elaborando attraverso un processo di digitalizzazione i compensi annui spettanti al personale, nonché garantendo una gestione trasparente delle risorse accantonate nonché una efficace rendicontazione anche ai fini dei necessari controlli;

Vista la delibera n. 57 del 17/09/2025 con la quale il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l'acquisto in parola, da avviare nel 2025 ad integrazione di quelli riportati nel *Programma acquisti ICT da avviare nell'anno 2025 per importi inferiori ad euro 140.000* sopracitato e allegato alla predetta delibera del C.d.A. n. 64/2024;

Visto il modulo “232_01” di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” del Settore ICT prot. ID n. 195682925 del 19/09/2025, con il quale è stato richiesto l'acquisto, mediante affidamento diretto all'OE EVIN Srl, del software “IFT INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE”, per la gestione degli incentivi per le funzioni tecniche in attuazione del regolamento aziendale, per una durata di 36 mesi e per un importo massimo complessivo non garantito di euro 37.000,00 (trentasettemila/00) oltre IVA, quale corrispettivo a titolo di canone delle licenze d'uso software, per i servizi di avviamento e configurazione e di supporto “su richiesta”;

Preso atto del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 61/2025, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 19/09/2025, attestante la copertura finanziaria;

Vista la relazione tecnica del 19/09/2025, a firma del dirigente della struttura richiedente, allegata alla presente ed alla quale integralmente si rimanda, nella quale vengono esposti i motivi sottesi all'acquisto in argomento e in particolare viene rappresentato che *"Il software oggetto dell'offerta tecnica ed economica presentata dalla società Evin S.r.l. (Allegato 1) è finalizzato a:*

- *Facilitare la determinazione e la gestione degli incentivi attribuiti alle funzioni tecniche;*
- *Digitalizzare il processo di elaborazione dei compensi annui spettanti al personale coinvolto;*
- *Assicurare trasparenza nella gestione delle risorse accantonate;*
- *Permettere una rendicontazione efficace, utile anche ai fini dei controlli previsti.*

La soluzione presentata da Evin S.r.l. soddisfa pienamente i fabbisogni dell'Agenzia grazie a:

- *Un sistema SaaS basato su piattaforma Microsoft Azure qualificata ACN;*
- *Funzionalità avanzate che comprendono la configurazione dei regolamenti, la gestione di gare, compensi, liquidazioni e reportistica;*
- *Servizi di avviamento, assistenza, formazione e personalizzazione compresi nell'offerta.*

L'adozione del software descritto costituisce una scelta strategica, pienamente in linea con la normativa vigente e con gli obiettivi di innovazione amministrativa. La piattaforma contribuisce in modo significativo all'efficientamento dei processi informatici, promuovendo trasparenza nella gestione degli incentivi e delle risorse accantonate. Il sistema si integra perfettamente alle necessità dell'Agenzia e risponde ai requisiti richiesti, fornendo un supporto concreto e affidabile nella rendicontazione e nel controllo delle attività";

Vista l'offerta di EVIN Srl, assunta al protocollo AIFA n. 0109070 del 29/08/2025, di un importo complessivo massimo non garantito pari a euro 37.000,00 (trentasettemila/00) oltre IVA così ripartito:

- euro 18.000,00 oltre IVA per il canone triennale delle licenze d'uso software con accesso utenti fino a 5 RUP, inclusi aggiornamenti sistemistici, servizi di assistenza e back-up, formazione all'utilizzo e/o personalizzazioni fino ad un massimo di 8 ore totali da remoto;
- euro 4.000,00 oltre IVA per i servizi di avviamento e configurazione iniziale SAAS e di due Regolamenti,
- euro 15.000,00 oltre IVA quale importo massimo non garantito per n. 200 ore di supporto, da erogare su specifica richiesta di AIFA e da fatturare a consuntivo alla tariffa oraria di euro 75,00 oltre IVA, per servizi di Personalizzazioni software, Formazione aggiuntiva, Importazione Dati, Consulenza software, Personalizzazione report, Test e verifiche;

Preso atto altresì che trattasi di OE *"in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali"* avendo documentato, in fase di presentazione di preventivo, di essere fornitore del software per diverse pubbliche amministrazioni e come si evince dall'elenco clienti inviato dall'OE e assunto al prot. AIFA n. 0120373-25/09/2025-AIFA-AIFA-A;

Preso atto altresì che la congruità tecnico-economica dell'offerta è stata valutata dal dirigente della struttura richiedente l'acquisto che ha predisposto il predetto modulo "232_01";

Considerato, in merito, che il principio di rotazione si intende rispettato poiché l'OE in argomento non risulta essere stato fornitore di AIFA in precedenza, come accertato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio con e-mail del 25/08/2025;

Ritenuto opportuno nel caso di specie ricorrere all'affidamento diretto nel rispetto del principio di rotazione e del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs n.36/2023;

Vista l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con la società EVIN Srl, rilasciata dal dirigente della struttura richiedente l'acquisto nonché RUP della presente procedura;

Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*;

Preso atto che i servizi in oggetto sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) all'interno del Bando "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni" nel settore merceologico "Servizi per l'Information Communication Technology" di cui al Capitolato Tecnico Allegato 9 al Capitolato d'Oneri "Servizi", area merceologica "Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l'ufficio", classe merceologica "software", categoria "Licenze software-MePA", CPV 72268000-1 "Servizi di fornitura di software";

Considerato che per procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 è utilizzabile il predetto strumento informatico denominato "Trattativa Diretta" messo a disposizione da Consip sul Portale del MePA;

Visto l'art. 53 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023 in virtù del quale nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lett. b) *"la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106"*;

Visto altresì il comma 4 del su citato art. 53 in virtù del quale *"In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva"* di cui all'art. 117, e considerato che, nel caso di specie, nemmeno tale garanzia è da considerarsi necessaria alla luce dell'entità dell'importo contrattuale;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione all'affidamento diretto)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è autorizzato l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) D. Lgs. n. 36/2023, tramite lo strumento fornito dal MePA della "Trattativa Diretta", in favore dell'operatore economico EVIN Srl, P.IVA 01494420670, con sede in Via Celso Ulpiani, 3 - 63100 ASCOLI PICENO, per l'acquisto del software "IFT INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE" per la gestione degli incentivi alle funzioni tecniche, con relativi servizi di personalizzazione, per una durata di 36 mesi.
2. Il CIG del presente affidamento diretto verrà rilasciato tramite la PAD del MePA solo dopo l'esame dell'offerta sopra citata che verrà presentata dall'OE sul MePA nell'ambito della Trattativa diretta e quindi sarà riportato nel relativo Contratto.
3. Ove l'appalto rientri tra quelli a tal fine sorteggiati da AIFA con le modalità dalla medesima predeterminate in apposito provvedimento da adottare annualmente, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, si procederà con la verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal medesimo dichiarati. Quando in conseguenza di tale verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, AIFA procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
4. Il presente affidamento è immediatamente efficace e resta subordinato al permanere per tutta la durata contrattuale, in capo all'affidatario, del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 2 **(autorizzazione alla spesa)**

1. E' autorizzata la spesa complessiva massima non garantita di euro 37.000,00 (trentasettemila/00) oltre IVA che graverà *pro quota* sui budget anni 2025, 2026, 2027 e 2028.
2. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE EVIN Srl.

Art. 3 **(pubblicità e trasparenza)**

1. Gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici sono assolti ai sensi dell'art. 28 del Codice e della delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023, come modificata e integrata con delibera ANAC n. 601 del 19/12/2023. In particolare, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto di cui alla presente procedura sono pubblicati sul sito istituzionale dell'AFA, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> ove è, altresì, rinvenibile il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC, in cui sono

pubblicate tutte le informazioni relative alla presente procedura che l'AIFA ha trasmesso alla BDNCP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale del MePA.

Roma, 25/09/2025

La Dirigente
f.to digitalmente
Raffaella Cugini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegati:

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 19/09/2025 n. 61/2025 attestante la copertura;
2. Relazione ICT del 19/09/2025;
3. Offerta dell'OE EVIN Srl, assunta al prot. AIFA n. 0109070 del 29/08/2025;
4. N. 1 Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi rilasciate dal dirigente richiedente l'acquisto nonché RUP.

Pubblicato sul profilo del committente in data 09/10/2025

